

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 26/44/2012**

**SVOLGIMENTO E MOTIVI**

In data 22 febbraio 2010 veniva notificata al sig. Zu. Si. la cartella di pagamento n. 068 2010 0010594363, recante un importo totale di euro 895,69. Tale cartella conseguiva alla liquidazione automatizzata - ex art. 54 bis del DPR 633/72 - del mod. Unico presentato dal dott. Zu. per il periodo d'imposta del 2006. La cartella reca il recupero dell'IVA per l'importo di euro 262,00 oltre ad interessi e sanzioni nonché una sanzione di euro 531,00. E' da precisare che in data 16 aprile 2010 la cartella de qua veniva parzialmente sgravata come in atti. Il 16 aprile 2010 il dott. Zu. presentava istanza di autotutela relativa alla sanzione di euro 531,00 non sgravata dall'Ufficio. Infine, il 23 aprile 2010 il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella in parola.

Il ricorrente contesta la cartella ammettendo la tardività di versamento dell'IVA relativa al secondo trimestre del 2006 - versata l'8 settembre 2006 e non entro il 21 agosto 2006 - ma afferma di aver sanato tale tardività mediante ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Tale circostanza veniva evidenziata nella richiesta di sgravio in autotutela che l'Ufficio non accoglieva per carente versamento degli interessi. In buona sostanza l'ufficio, nell'atto di costituzione in giudizio, sostiene che non può essere riconosciuta l'applicazione della "sanzione ridotta" (pari a Euro 66,35) prevista dalle disposizioni in materia di "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13, primo comma, lett. a), del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, vigenti all'epoca dei fatti, bensì la "sanzione piena" pari a € 531, per via dell'errato conteggio, e conseguente versamento da parte del ricorrente, in sede di "ravvedimento operoso", di minori interessi per Euro 0,69, vale a dire del versamento di interessi per Euro 1,49, anziché per Euro 2,18.

La Commissione esaminati gli atti e i documenti processuali accoglie il ricorso. Esaminando il caso concreto, risulta del tutto evidente che la pretesa sanzionatoria esercitata con l'atto in giudizio non può ritenersi giustificata dal versamento di "minori" interessi (per € 0,69), come ritenuto - appunto - in sede di controdeduzioni da Controparte.

E ciò, (i) sia perché la norma sopra riportata (ma anche la prassi dell'Agenzia delle Entrate) non prevede che un eventuale carente versamento della quota relativa agli interessi possa precludere il perfezionamento del ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs 471, citato; (ii) sia perché, nel caso di specie, l'esiguità del "carente" versamento, pari a € 0,69, è tale da rendere assurdamente sproporzionata la pretesa di applicazione della sanzione "piena" di € 531 (in luogo della sanzione "ridotta" di € 66,35 regolarmente versata); (iii) sia perché un tale "arrotondamento" ("rectius": minor versamento) è del tutto fisiologico in sede di liquidazione delle imposte.

A questo riguardo, infatti, non può non rilevarsi che un'impostazione volta a ritenere applicabile la sanzione "piena" per via del minore versamento di interessi per € 0,69, conduce ad una situazione in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede cui deve essere improntato il rapporto tra Fisco e contribuente. E quale migliore re "buona fede" poteva essere mostrata dal ricorrente che ha provveduto - appunto - all'autocorrezione dei propri errori" attraverso un atto volontario e spontaneo quale il "ravvedimento operoso". Nel caso di specie, non ci si trova di fronte ad una contestazione per un omesso o carente versamento di imposta o sanzioni, ma di fronte al carente versamento dei soli interessi. E per di più per un importo irrisorio (Euro 0,69).

Forse meglio avrebbe fatto l'Ufficio a comunicare l'errore al contribuente ed invitarlo alla regolarizzazione, anziché assumere un comportamento troppo zelante e punitivo. Un comportamento siffatto non incoraggia i contribuenti alla collaborazione se poi devono

temere di vedersi annullare un ravvedimento anche solo per qualche centesimo di errore nel versamento. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese.

**PQM**

Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo. Spese compensate.